

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	185
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	185
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. (1200)	185
PRESIDENTE	185, 186, 187, 188, 189, 192
	193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
NATALI, <i>Relatore</i>	185, 186, 187, 189
	190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200
FALETRA	186, 187, 188, 191, 201
ANGELINO PAOLO	186, 190, 195
	197, 198, 199, 201
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	187, 188, 189, 193
	194, 195, 196, 197, 198, 199
DANIELE	187, 188, 191, 195, 196, 197
SCARASCIA	188, 189, 190, 192
ZUGNO	189
PATRINI	189, 190
BIMA	190, 196
SEMERARO	191
AUDISIO	191, 192, 193, 194
	195, 196, 197, 198, 200
SERVELLO	192
RAFFAELLI	198, 199, 200
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	201

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno pregare gli onorevoli colleghi di voler procedere ad una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere innanzitutto il disegno di legge n. 1200. Tale richiesta mi è stata fatta, per iscritto, dall'onorevole Daniele e devo precisare che altri colleghi l'hanno appoggiata.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Scarascia sostituisce il deputato Marotta Michele.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino (1200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino ».

Invito l'onorevole Natali, relatore, a svolgere la sua relazione.

NATALI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, sulla base della constatazione della pesantezza, a voi nota, del mercato vinicolo, aggravata dalla presenza di notevoli quantitativi di vino ad alta acidità volatile in misure superiori a quelle di normale produzione, propone di accordare un abbuono dell'imposta

La seduta comincia alle 9,45.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

di fabbricazione allo spirito e all'acquavite, ottenuti in determinato periodo di tempo, dalla distillazione di vini anche se acescenti od alterati.

Il provvedimento eccezionale, proposto per una situazione eccezionale, certamente contribuirà a tonificare il mercato del vino.

Oltre a ciò, il provvedimento in oggetto, con la discriminazione della misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione — che risulta essere dell'80 per cento per lo spirito di vino e del 90 per cento per l'acquavite di vino — persegue la finalità di sostenere l'acquavite così prodotta rispetto a quella estera che, a causa di particolari agevolazioni d'ordine anche fiscale godute nei luoghi di produzione, danneggia quella nazionale.

Le agevolazioni previste sono ovviamente condizionate a determinate cautele che debbono essere adottate affinché il miglioramento per il vino non abbia ad aversi a scapito dell'attuale situazione dell'alcool e dell'acquavite.

Di qui le condizioni per la concessione degli abbuoni: obbligo di deposito dello spirito e dell'acquavite derivati in magazzini fiduciari con la possibilità di estrazione da essi dopo il primo anno di giacenza in ragione di una misura non superiore ad un quarto per ognuno dei quattro anni successivi e solo a seguito di autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e, data la natura dell'agevolazione accordata con il sistema dell'abbuono, previo pagamento dell'intera imposta.

Come si è detto, il provvedimento, per il carattere eccezionale, ha una limitata durata nel tempo in quanto si riferisce allo spirito ed all'acquavite ottenuti da vini genuini per il periodo dall'eventuale data di entrata in vigore della legge fino al 31 agosto 1959. Tale *dies ad quem* è stato fissato per far sì che l'influenza dei benefici che si vogliono concedere sia limitata alle giacenze del vino già esistenti e non interferisca con quello che si avrà nella nuova produzione vinicola.

Ma il termine di cui all'articolo 3 (15 giugno) deve essere ovviamente prorogato. Si propone la data del 1° agosto.

Sono giunte sollecitazioni miranti ad emendare il disegno di legge. È ormai invalso il sistema di far pervenire promemoria per ogni provvedimento in vista...

PRESIDENTE. Ne so qualcosa anch'io!

FALETRA. È una forma di contatto fra Parlamento e paese. In fondo è giusto che si faccia così.

NATALI, *Relatore*. Non sto criticando infatti questo. Dico soltanto che sono giunte sollecitazioni miranti ad emendare il provvedimento di che trattasi.

Il primo di tali emendamenti si riferisce ai termini dell'articolo 3, e di esso si è già detto innanzi.

La seconda sollecitazione è relativa all'unificazione delle aliquote d'abbuono nella misura più elevata del 90 per cento sia per lo spirito che per le acquaviti. Si è già detto del fondamento della discriminazione delle aliquote, contenuto anche nella relazione governativa al disegno di legge.

La terza modifica riguarda la condizione di cui all'articolo 3: si vorrebbe estendere il beneficio fiscale anche al vino acquistato presso industriali e commercianti vinicoli.

Si osserva in proposito che la limitazione prevista ha una duplice ragion d'essere: 1°) la precisa volontà di aprire un nuovo sbocco alle quantità di vino giacenti presso i produttori, giacché il prezzo corrente risulta essere poco remunerativo, e di giovare esclusivamente a tale categoria agricola che, unica, ha risentito della pesante situazione di mercato; 2°) la esperienza acquisita sotto l'impero del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, convertito nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031, contenente norme di uguale natura di quelle ora al vostro esame.

Si è constatato, infatti, che proprio per l'assenza della limitazione che si vorrebbe evitare, i benefici di ordine fiscale non sono stati conseguiti dai produttori di vino, che pur si volevano agevolare, ma piuttosto da altre categorie svolgenti attività intermediatrice.

In considerazione di quanto sopra esposto vi chiedo l'approvazione del disegno di legge in esame sia pure con la modifica del termine di cui all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Natali per la sua chiara relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Annuncio il nostro voto favorevole a questo provvedimento, anche perché alcuni mesi fa avevamo chiesto che, per alleggerire il mercato vitivinicolo si togliessero dalla circolazione uno, due, tre milioni di quintali di vino ad alta acidità volatile.

Il provvedimento non fa menzione del quantitativo di vino che potrà essere acquistato. Quindi, potrà essere il quantitativo che si rivelerà necessario per raggiungere l'effetto voluto e ritenuto conveniente dai viticoltori.

Sono decisamente contrario però ad estendere i benefici di questo provvedimento ai

commercianti, poiché già una volta è accaduto che la maggior parte del vino andato alla distillazione fosse vino di tutt'altra natura che di uva.

Non è possibile calcolare oggi quello che sarà il minor gettito per la produzione di spirito, che sappiamo deriva dalla lavorazione del melasso. Con questo sistema, favorendo la distillazione del vino, la imposta si ridurrebbe a 80 lire.

Concludendo, daremo voto favorevole al provvedimento, ma, poiché ogni tanto giunge un provvedimento di questo genere, sarebbe il caso di vedere se in avvenire non convenga facilitare il consumo del vino sgravandolo totalmente dall'imposta di consumo. Quindi, nel dare la nostra approvazione al provvedimento, non possiamo non tenere presente la eventualità di non dover più ricorrere a questi provvedimenti contingenti per dar modo al vino di essere smaltito come tale.

Per quanto riguarda i termini, siamo d'accordo; anzi, siccome siamo in ritardo, potremo anche spostarli al 31 ottobre.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ormai, nell'Italia meridionale si sta già vendemmiando!

FALETRA. Gradirei conoscere il parere della Commissione agricoltura, in merito a tale disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuna Commissione, di quelle interpellate, ha fatto conoscere il proprio parere. Ora, seguendo i suggerimenti della Presidenza della Camera, una Commissione, quando sia gravata di molti pareri, si esprime solo nel caso che almeno uno dei suoi componenti ne ritenga opportuna la discussione. Perciò, nel caso che un parere non pervenga entro i termini regolamentari la Commissione che lo ha chiesto deve ritenere che esso sia favorevole.

DANIELE. Lo stesso Presidente della Commissione agricoltura mi ha confermato che il parere su questo provvedimento s'intende favorevole.

NATALI, *Relatore*. Fra le varie proposte vi era anche quella di spostare dal 31 agosto al 31 ottobre il termine di cui all'articolo 1. Avevo dimenticato di riferire su questa richiesta, ma io personalmente non sono favorevole. Il provvedimento mira infatti ad alleggerire la attuale situazione del mercato del vino, e non possiamo trascurare che, con la fine di agosto, già inizia in alcune zone la vendemmia, e ai primi di settembre si ha la produzione dei cosiddetti vinelli, per cui si creerebbe un elemento di confusione, essendo difficile discriminare fra la produzione decorsa, che noi

vogliamo avviare alla produzione, e la produzione nuova.

Perciò esprimo parere contrario alla protrazione del termine.

FALETRA. Volevo sentire il parere della Commissione agricoltura, soltanto perché credo che si sperdano troppe parole sul vino e sulla crisi di questo prodotto.

Non entrerò nel merito del provvedimento; però, signor Presidente, vorrei pregarla di fare in modo che sia inserita nell'ordine del giorno dei nostri lavori la proposta di legge presentata dall'onorevole Longo e altri, proposta che a me sembra fondamentale per la soluzione della crisi del vino. La proposta cui mi riferisco riguarda l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. L'esperienza fatta tempo addietro sul vino, con l'abolizione dell'imposta di consumo, deve incoraggiare tutti noi ad esaminare questo provvedimento con la massima benevolenza, perché è il solo modo di risolvere la crisi vinicola.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In rapporto alla proposta dell'onorevole Faletra, circa l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, posso assicurare che sono in stato avanzato gli studi per cercare di venire incontro al desiderio auspicato dall'onorevole deputato. È in atto, al Ministero delle finanze, uno studio, non facile, per il reperimento dei circa 40 miliardi, che verrebbero meno con l'abolizione dell'imposta. Penso, perciò, che il Governo possa chiedere un po' di tempo per questo studio.

PRESIDENTE. Effettivamente su tale argomento abbiamo due proposte di legge: una del collega Angelino Paolo ed altri, n. 294, e una del collega Longo ed altri, n. 295. Ricordo che fu anche adottata l'urgenza. Noi ne parlammo in occasione dell'esame degli ordini del giorno in sede di discussione del bilancio del Ministero delle finanze ed il Ministro Taviani, se non ricordo male, dichiarò che gli studi in merito ad un nuovo assetto dell'imposta di consumo sul vino erano in corso. Evidentemente, l'onorevole Faletra, quando ricordava la proposta di legge n. 295, voleva alludere a quelle dichiarazioni del Ministro delle finanze di circa un mese fa. Dai verbali pubblicati pareva che, pur trattandosi di studi non facili, il loro corso fosse notevolmente progredito.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Un mese non è molto per trovare 40 miliardi!

FALETRA. Il problema, però, non esiste da un mese; bensì da alcuni anni. Se andiamo a rileggere i verbali, constateremo come le

dichiarazioni che, in proposito, ci hanno fatto i vari ministri succedutisi al dicastero delle finanze siano tutte simili.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La difficoltà di trovare 40 miliardi è, purtroppo, permanente.

FALETRA. Il discorso, così, si sposta su un altro terreno. Comunque, signor Presidente, la prego di fare in modo che la proposta di legge Longo sia inserita nell'ordine del giorno dei nostri lavori e così avremo ancora modo di sentire il pensiero del Governo; se sarà necessario, esamineremo una diversa linea di politica tributaria, in modo che i 40 miliardi se non li può trovare il Governo, li troverà il Parlamento.

PRESIDENTE. Presto dovremo discutere il testo del provvedimento che annuncia provvidenze per la finanza locale e ritengo che in quella sede tutti questi problemi dovranno quanto meno venire aggiornati. Il Senato, se le notizie di stampa non sono inesatte, dovrebbe presto deliberare sul provvedimento e inviarlo alla nostra Assemblea. Penso che possiamo in quella sede trattare il tema.

DANIELE. Le agevolazioni fiscali sulla distillazione del vino sono state richieste insistentemente da molti mesi da tutte le categorie interessate e da tutte le parti. Anzi, il fatto che il provvedimento sia stato presentato il 15 maggio e venga discusso solo adesso, ha prodotto più un danno che un sollievo al mercato, perché, in attesa che il provvedimento si rendesse operante, gli operatori hanno atteso, per acquistare il vino, l'approvazione della legge. Perciò non è il caso di fare questioni marginali sul trattamento fiscale dei vini né di entrare nel merito del provvedimento, sul quale tutti siamo d'accordo. Sol tanto è necessario fare delle osservazioni di carattere preliminare.

Sono d'accordo col relatore per quanto riguarda i termini, per cui non conviene interferire con la lavorazione del vinello, che già avviene verso la metà di agosto. Per quanto riguarda i termini per l'acquisto, sono d'accordo per il primo agosto. Si potrebbe anche anticipare leggermente, perché così si potrebbero spingere gli interessati ad acquistare immediatamente. Ma sono un po' perplesso per quanto dispone l'articolo 3, e cioè che i vini devono essere acquistati presso i viticoltori, produttori di vino singoli e associati. Sono pienamente d'accordo che non bisogna allargare l'ambito del disegno di legge, nel senso, cioè, di dare la possibilità dell'abbuono anche per i vini acquistati presso i commercianti; ma penso che si debba esa-

minare la possibilità di estenderlo per gli acquisti presso gli industriali, perché questo vantaggio potrebbe indirettamente andare a favore dei produttori viticoltori. Infatti, nell'Italia settentrionale, dove le cantine sociali sono molte diffuse, abbiamo effettivamente partite piuttosto grosse di vino ancora giacenti presso i produttori viticoltori; ma, nell'Italia meridionale, dove le cantine sociali si vanno affermando faticosamente, la funzione intermedia è svolta proprio dagli industriali, i quali acquistano le uve e poi producono essi stessi il vino. Per queste ragioni, penso che, con una norma diversamente espressa, si potrebbe estendere il beneficio agli industriali che, in determinate zone, si sostituiscono alle cooperative.

SCARASCIA. L'articolo 182 del regolamento delle imposte di consumo stabilisce che, per i vini acescenti che vengono avviati alla distillazione, l'imposta di consumo sia pagata, mentre lo stesso non è previsto per i vini buoni.

Non sono riuscito a rendermi conto del perché di una siffatta norma; e dobbiamo constatare che, a causa della forte imposta di consumo che dovrebbe essere pagata un notevole quantitativo di vino acescente della campagna dello scorso anno non viene avviato alla distillazione. Intanto, alcuni commercianti sono riusciti a scoprire un particolare trattamento che fa perdere l'acidità per una ventina di giorni al vino acescente!

Quindi, nell'esaminare il disegno di legge propostoci dal Governo, ritengo che sia quanto mai opportuno tener presente la norma dell'articolo 182 da me citato per vedere se, nell'intento di agevolare la distillazione del vino acescente, non sia possibile sospendere l'applicazione della norma stessa.

PRESIDENTE. Il contrasto, testé ricordato dall'onorevole Scarascia, è, sul piano concettuale, veramente stridente. Debbo tuttavia far presente, innanzitutto, che nessun emendamento è stato finora presentato in proposito; in secondo luogo, che un eventuale emendamento del genere significherebbe modificare il testo unico della finanza locale, per la parte che riguarda le imposte di consumo. E allora, prima di procedere nella discussione generale, vorrei sentire il parere del rappresentante del Governo e del relatore.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel dichiararmi d'accordo col rilievo del Presidente, in ordine alle conseguenze che un emendamento del genere produrrebbe sul testo unico delle leggi per la finanza locale, vorrei chiedere all'onorevole Scarascia

se abbia pensato all'ingente introito che, con l'eliminazione dell'imposta di consumo, verrebbe sottratto ai comuni italiani.

L'onorevole Scarascia sa in quali condizioni economiche versano i comuni, particolarmente quelli rurali; e perciò lo prego di meditare serenamente se sia questo il momento opportuno per ridurre i già magri gettiti dei bilanci comunali.

Per questa ragione specifica, unita all'altra implicitamente esposta dal Presidente, il Governo si vedrebbe costretto ad opporsi ad un eventuale emendamento del genere.

SCARASCIA. Ho avuto occasione di esaminare i problemi della finanza locale, essendo stato assessore alle finanze del comune di Brindisi. Ora, in molti comuni della mia provincia, dove sono giacenti notevoli quantitativi di vino, la norma viene generalmente evasa...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la norma viene evasa, il danno non sarà allora tanto grande!

SCARASCIA. Ciò non toglie che la materia debba essere regolamentata.

PRESIDENTE. Come semplice componente di questa Commissione vorrei far presente al Sottosegretario che qualsiasi variazione che dovesse essere apportata alle norme per l'imposta di consumo dovrebbe avere carattere temporaneo ed eccezionale, così come è temporaneo ed eccezionale il provvedimento che stiamo esaminando.

Devo anche aggiungere che la proposta del collega Scarascia non è certo priva di logica: se siamo qui per cercare di agevolare eccezionalmente e temporaneamente una situazione di estremo disagio nel campo del vino, non possiamo trascurare questo aspetto, che ha un che di contraddittorio.

NATALI, *Relatore*. Mi pare che l'articolo 182 citato dal collega Scarascia faccia riferimento alla estrazione di generi dai locali di vendita del commerciante all'ingrosso...

PRESIDENTE. L'articolo 182 del testo unico delle imposte locali, secondo la tesi dell'onorevole Scarascia, è in netto contrasto con il provvedimento che stiamo esaminando. Però, a me pare che dobbiamo misurare con molta ponderatezza le conseguenze di una eventuale eccezione alla norma dell'articolo 182...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tanto più che si tratta di magazzini all'ingrosso!

ZUGNO. Che l'articolo 182 riguardi i commercianti all'ingrosso non ha alcuna importanza ai fini commerciali, per cui l'osserva-

zione dell'onorevole Scarascia rimane sempre efficace: si tratta sempre di vino disponibile, e non v'è differenza nei riguardi di chi lo possieda, si tratti di grossista o di singolo produttore.

In secondo luogo, debbo osservare che, con questo provvedimento non c'è da temere una contrazione nel consumo del vino da parte dei cittadini. Vuol dire, anzi, che il consumatore, anziché comprare vino annacquato o adulterato, si porterà via del vino genuino! E, siccome il fine del provvedimento è quello di elevare il mercato del vino attraverso la eliminazione del vino di cattiva qualità, noi abbiamo tutto l'interesse, anche nei confronti dei comuni, ad esentare temporaneamente dall'imposta di consumo anche questa partita.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'interesse dell'agricoltura, debbo far presente che il Governo ritiene che questo provvedimento debba riferirsi soltanto ai vini dei viticoltori e produttori di vino, escludendo commercianti e gli industriali. Una diversa interpretazione farebbe rientrare dalla finestra ciò che si vuol fare uscire dalla porta, perché si ammetterebbero al beneficio i vini dei commercianti e degli industriali. Il che, evidentemente, è una contraddizione.

Perciò, la norma relativa all'imposta di consumo non può rientrare in questo disegno di legge. Se mai, il problema può essere esaminato nel più vasto quadro delle norme sulle imposte di consumo.

SCARASCIA. Desidero subito chiarire che sono d'accordo che le esenzioni per la distillazione del vino siano riservate esclusivamente ai produttori. Io non intendevo, con una deroga all'articolo 182 da me ricordato, far rientrare dalla finestra ciò che era stato gettato dalla porta, perché è evidente che la legge, nel suo complesso, si riferirà sempre ai produttori. Ma noi non possiamo dimenticare che esistono notevoli quantitativi di vino in possesso dei commercianti, per i quali non diamo agevolazioni in ordine alla distillazione. E, non facendo pagare l'imposta di consumo, consentiamo che questi vini possano andare per conto loro alla distillazione, senza il beneficio della legge, e togliendo, in questo modo, ulteriori quantitativi di vino che, nel complesso, serviranno anche a migliorare le condizioni del mercato.

PATRINI. Io dissento da ciò che ha detto l'onorevole Scarascia, in quanto l'articolo 182 del regolamento tocca, in fondo, solamente un aspetto sanitario. Infatti, il commerciante non paga l'imposta di consumo quando esce il vino dal proprio magazzino, ma è l'acquirente che

paga tale imposta. Il vincolo del vino andato a male è dovuto solo ad un fatto sanitario, proprio per consentire il consumo del vino guasto.

L'articolo 182 non colpisce l'imposta di consumo, ma regola la materia del carico e dello scarico del vino del commerciante all'ingrosso.

Se si vuole risolvere il problema sollevato dall'onorevole Scarascia, si accetti l'emendamento proposto dagli interessati.

NATALI, *Relatore*. Dovrò ripetere quello che ha detto l'onorevole Patrini. L'onorevole Scarascia ha chiarito poco fa che questa sua proposta di emendamento non è fatta al fine di un perfezionamento dello strumento, ma è fatta per introdurre una nuova facilitazione al mercato del vino. Quindi, è qualche cosa di nuovo che viene introdotto in questo strumento, qualche cosa di nuovo diverso da quello che era lo strumento previsto nel disegno di legge. Lo strumento previsto nel disegno di legge è un abbuono dell'imposta di fabbricazione per i vini presso i produttori.

L'onorevole Scarascia in relazione alla situazione pesante del mercato, dice: noi riteniamo che attraverso un altro strumento, cioè la modificazione temporanea o permanente dell'articolo 182 relativo all'imposta di consumo, faciliteremo l'immissione alla distillazione di altri notevoli quantitativi di vino.

Ed allora, dobbiamo dire chiaramente che vogliamo fare un provvedimento che abbia riferimento non solo ai produttori, ma anche alle giacenze presso i commercianti.

PATRINI. Esatto.

NATALI, *Relatore*. Questo lo dico perché mi sembrava che la Commissione fosse orientata diversamente, cioè fosse orientata soltanto nel senso di agevolare i produttori di vino. Vi è stata quindi la riserva dell'onorevole Daniele, il quale ha chiesto che si tenesse presente la particolare situazione di alcune regioni d'Italia dove il produttore può essere anche l'industriale che acquista le uve.

Quindi, la Commissione aveva escluso che il provvedimento potesse andare a beneficio dei commercianti.

Detto questo, mi pare che non sia opportuno inserire in un provvedimento che prevede una particolare forma di agevolazione, cioè la riduzione dell'aliquota di imposta di fabbricazione, un qualcosa che vada ad intaccare un'altra forma di imposizione in un altro settore, per altro difficile a strutturarsi, perché si dovrebbe strutturare con una sospensione delle norme e con termine nuovo che si dovrebbe introdurre.

Io dico una cosa molto semplice: se dall'esame della situazione del mercato riteniamo

che dobbiamo dare delle facilitazioni anche per il vino giacente presso i commercianti sopprimiamo allora l'articolo 3; ma se, come sembra, su questa linea non si è, perché si vuole direttamente agire soltanto sui produttori, è chiaro che l'emendamento Scarascia porterebbe ad un'opera legislativa non perfetta e non opportuna.

Questo è un provvedimento ristretto soltanto ad un settore e daremmo, con l'emendamento Scarascia, in altro modo e male, quello che prima abbiamo detto di non voler dare o che comunque possiamo dare emendando l'articolo 3.

Queste mi pare che siano le osservazioni che si possono fare.

ANGELINO PAOLO. Se l'onorevole Scarascia vuol fare una proposta di legge, nulla vieta che la presenti, ed il titolo dovrebbe essere: « Modificazione al regolamento per l'applicazione... » eccetera.

BIMA. Non è il caso!

ANGELINO PAOLO. Qui stiamo parlando di imposta di fabbricazione, cioè di agevolazione ai produttori. Io non credo che tra i produttori vi siano i commercianti a meno che non funzioni il rubinetto per la manipolazione del vino.

Quindi, noi, senz'altro siamo contrari. D'altra parte, invece, speriamo che venga approntato, come ci ha promesso il Sottosegretario Piola, presto un provvedimento che abolisca l'imposta di consumo, ed allora quel problema sarà risolto *in toto*.

SCARASCIA. Ho l'impressione che non sia riuscito a farmi capire. Ad ogni modo, non insisto.

Io esprimo questo concetto che non mi pare sia estremamente difficile a spiegare. Noi facciamo una legge per i produttori e siamo tutti d'accordo che vogliamo escludere i commercianti. Noi con gli articoli 1 e 2 stabiliamo delle agevolazioni che si riferiscono ai produttori soltanto e queste agevolazioni rimangono in piedi. Noi possiamo fare anche una proposta di legge ma non so se esista una difficoltà per stabilire che del vino, sia pure giacente presso i commercianti, possa essere avviato alla distillazione senza il beneficio di cui agli articoli 1 e 2, benefici riservati soltanto ai produttori.

Mi pare che così non si apra la porta a nessuno, perché si tratta di togliere dalla circolazione del vino che oggi i commercianti, attraverso manipolazioni, presentano ai consumatori come vino buono.

Non capisco perché si debbano escludere i commercianti per quanto attiene alla distilla-

zione del vino. Gli articoli 1 e 2 si riferiscono soltanto ai produttori e li manteniamo così come sono. Ma se si potesse fare un articolo aggiuntivo con il quale si dice che l'articolo 182 viene momentaneamente sospeso per consentire che questi vini che sono giacenti presso i commercianti vadano alla distillazione mi parrebbe che i commercianti non rientrino dalla finestra, perché le agevolazioni sulla distillazione non riguardano loro.

Questo è il mio concetto.

Se poi, tecnicamente si trovano difficoltà ad introdurre nella legge questa possibilità, vi rinuncio. Vorrà dire che mi riservo di presentare una proposta di legge che possa risolvere questo problema.

FALETRA. Credo che si possa accogliere questa proposta dell'onorevole Scarascia.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Di fronte alle ultime osservazioni dell'onorevole Scarascia, mentre da parte mia farò studiare il problema per essere in grado di discutere, quando sarà, la proposta di legge, oggi dico che non è il caso di introdurre questa norma.

SEMERARO. Mi permetterei di insistere sulla richiesta dell'onorevole Scarascia. In definitiva, a noi consta che presso i commercianti vi sono fortissimi quantitativi di vino che devono andare alla distillazione. Questi quantitativi di vino non possono beneficiare degli articoli 1 e 2 del disegno di legge che stiamo esaminando. Ma, consentendo ai commercianti di portare il vino alla distillazione godendo dei citati articoli 1 e 2, avremo la possibilità che quei depositi si riempiranno di altro vino che sarà acquistato da quei commercianti. La proposta di legge che potrebbe presentare l'onorevole Scarascia, potrebbe essere varata fra un anno e non avrebbe effetto in questo momento in cui sappiamo che il mercato del vino è in rovina.

Quindi, insisto sulla proposta Scarascia anche perché, ripeto, nessun beneficio di favore sarà dato ai commercianti. Si tratta di agevolare i commercianti che hanno questo vino, e che non possono immetterlo nel commercio, permettendo ad essi di portarlo alla distillazione.

NATALI, *Relatore*. Mi pare che le dichiarazioni dell'onorevole Semeraro abbiano esattamente detto quello che io all'inizio ho fatto presente.

Senza ripetere quello che ha già detto l'onorevole Presidente, vorrei anche sottolineare un qualcosa che può sembrare suggestivo, cioè l'ipotesi fatta dal collega Semeraro

che sbloccandosi la situazione dei magazzini dei commercianti, altro vino possa essere introitato dai commercianti stessi. Ma qui vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto: che noi stabiliamo in questo provvedimento un termine entro il quale le distillerie devono acquistare e lavorare il vino. È chiaro che la potenzialità produttiva delle distillerie ad un certo momento potrebbe essere alterata se noi immettessimo anche questo quantitativo sul mercato. In altre parole, il provvedimento non è indefinito nel tempo. Evidentemente, se noi ammettiamo anche la possibilità di una agevolazione, sia pure sul piano dell'imposta di consumo, e non sul piano della riduzione dell'aliquota di fabbricazione, per un ulteriore quantitativo di vino, l'ipotesi suggestiva del collega Semeraro non riuscirebbe sicuramente a raggiungere lo scopo che si vorrebbe.

Quindi, ripetendo, sia per ragioni di simmetria e sia per ragioni di merito, dico che se la Commissione ritiene che debba essere data anche questa agevolazione, allora estendiamo i benefici degli articoli 1 e 2 anche ai vini giacenti presso i commercianti. Avremmo risolto il problema e nel contempo avremmo tenuto presenti quelle esigenze di simmetria prospettate dal Presidente. Ma se questo la Commissione non ritiene opportuno, anche dal punto di vista di merito, non credo che il proposto emendamento possa sortire lo scopo e le finalità che si ripromettono i colleghi, cioè di un ulteriore alleggerimento del mercato.

DANIELE. Riconosco giusto il punto di vista sostenuto dai colleghi Scarascia e Semeraro. Però ritengo che esso potrebbe formare oggetto di un provvedimento legislativo a parte, non soltanto perché il provvedimento in esame riuscirebbe asimmetrico, come dice il Presidente, ma anche perché sarebbe contrastante con lo scopo che si vuole raggiungere. Dobbiamo ricordare che le agevolazioni per la distillazione si accordano in quanto si stabilisce un prezzo minimo e si condiziona l'alcool per 4 anni. Queste sono condizioni onerose. Se accordiamo agevolazioni ad un altro tipo, l'industria della distillazione potrebbe riversarsi.

Per questi motivi, è necessario adesso approvare il provvedimento così come è, salvo successivamente esaminare il problema.

AUDISIO. Mi associo alle parole dette dal relatore Natali e a quanto ha detto ora l'onorevole Daniele.

Signor Presidente, anche lei avrà ricevuto come noi dei papiri stilati dall'Associazione

nazionale distillatori di spirito, cioè dagli interessati, i quali puntano soltanto ad ottenere quello che vuole l'onorevole Scarascia.

Quindi, bastano poche parole per respingere l'emendamento Scarascia. Se si vuol fare qualche cosa di diverso, si presenti una proposta di legge.

Noi siamo perfettamente d'accordo con l'impostazione del relatore.

SCARASCIA. Si è voluto dire che qui sembra che vi siano persone che vogliono difendere interessi di determinate categorie!

AUDISIO. Lungi da noi tale ipotesi!

SCARASCIA. Quel foglio di cui parla l'onorevole Audisio, a me non è stato inviato perché non faccio parte della Commissione.

AUDISIO. Strano!

SCARASCIA. Io ho parlato per l'esperienza che ho quale assessore alle finanze del mio comune. Nel comune di Brindisi esistono migliaia di quintali di vino acescente che possono essere avviati alla distillazione e non vi si avviano perché si deve pagare l'imposta. Per questo motivo mi sono preoccupato del problema. Quindi, respingo l'insinuazione che implicitamente sono incluse nella dichiarazione dell'onorevole Audisio!

AUDISIO. È una richiesta esplicita dei commercianti, non l'ho inventata io.

PRESIDENTE. Onorevole Scarascia, se vi fosse stata insinuazione nelle parole dell'onorevole Audisio, sarei intervenuto io.

NATALI, *Relatore*. Hanno fatto bene a mandare quel foglio! Ci hanno illuminato.

AUDISIO. Lei, onorevole Scarascia, ha detto parole che sono identiche a quelle contenute in questo documento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scarascia non ha ricevuto questo foglio in quanto non è membro di questa Commissione. L'onorevole Faletta ha già risposto all'onorevole Audisio quando ha detto che è una forma di collaborazione questa che i cittadini danno ai lavori della Commissione ed aveva fatto comprendere che, in fondo, era una forma gradita da tutti i commissari, di ogni parte.

Quindi, la prego, onorevole Scarascia, di non considerare le considerazioni dell'onorevole Audisio come lesive, anche lontanamente, della sua onorabilità.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini de-

nunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

A questo articolo l'onorevole Servello ha proposto due emendamenti al primo comma. Il primo emendamento dice: Sostituire la data del 31 agosto 1959 con la seguente: « al 31 ottobre 1959 ».

Il secondo emendamento chiede di sostituire le parole: « nella misura dell'80 per cento », con le altre: « nella misura del 90 per cento ».

SERVELLO. Il primo emendamento si illustra da sé: si tratta di portare il termine al 31 ottobre anche perché l'entrata in vigore di questa legge non mi sembra imminente. Dobbiamo dare un ragionevole margine di tempo agli interessati e quindi bisognerà differire questo termine.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, si tratta di parificare l'articolo 1 all'articolo 2 ove è detto che è accordato un abbuono del 90 per cento.

Questo viene richiesto anche dalle categorie interessate (i produttori) specialmente della Sicilia. Quindi ritengo di poterlo proporre legittimamente.

NATALI, *Relatore*. Ho avuto già occasione di dire che sono contrario ad ogni estensione del termine entro il quale si possa distillare lo spirito. Ho avuto anche occasione di dire (forse l'onorevole Servello non ha ascoltato) che sono contrario per il motivo che spostandosi il termine oltre il 31 agosto, viene inficiata la sostanza del provvedimento. Noi prendiamo un provvedimento per il vino at-

tualmente giacente. Ma è chiaro che spostando il termine al 31 ottobre noi già troviamo sul mercato i cosiddetti vinelli per alcune zone e per altre i vini già fatti, per cui si creerebbe una notevole confusione fra la giacenza attuale e quella che è la nuova produzione, frustrando l'essenza stessa del provvedimento. Per cui prego l'onorevole Servello di non insistere in questo suo emendamento.

Debbo esprimere parere contrario anche all'altro emendamento che vorrebbe portare la riduzione di imposta allo stesso livello. Il provvedimento prevede l'80 ed il 90 per cento. Il collega Servello vorrebbe che la riduzione fosse per entrambi i casi del 90 per cento. Il motivo per cui è stata innestata questa differenza risiede nella necessità di agevolare l'acquavite sottoposta alla concorrenza estera.

L'onorevole Servello può dire che questa differenza può portare a difficoltà di ordine tecnico. A queste difficoltà di ordine tecnico si potrebbe ovviare portando all'80 per cento tutte e due le riduzioni.

Se le difficoltà sono di ordine tecnico, si potrebbe infatti adottare la riduzione dell'80 per cento per entrambi i casi.

Io ritengo opportuna questa differenziazione per le ragioni di politica commerciale che riguardano l'acquavite. Ma se si considerano prevalenti le difficoltà di ordine tecnico, tanto vale portare all'80 per cento l'abbuono per tutte e due (spirito ed acquavite).

Quindi, sono contrario agli emendamenti e mi riservo di presentare un emendamento in tal senso se venissero approvati gli emendamenti Servello.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, sia per quanto riguarda il primo emendamento, che per quanto riguarda il secondo emendamento dell'onorevole Servello.

L'Italia è lunga e quindi si ha che in una parte si vendemmia in una stagione ed in un'altra in differente stagione. Questo dico per quanto riguarda il primo emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, bisogna che la Commissione pensi anche allo sforzo che fa lo Stato. Nei passati provvedimenti si è parlato del 70 e dell'80 per cento. Il Ministero dell'agricoltura ha fatto uno sforzo ulteriore e quindi il Governo anche per queste ragioni, oltre che per quelle dette dal relatore, è contrario anche al secondo emendamento Servello.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Servello ten-

dente a spostare la data del 31 agosto 1959 al 31 ottobre 1959, emendamento non accolto né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Servello tendente ad elevare la misura dell'abbuono dall'80 al 90 per cento, emendamento non accolto né dal Governo, né dal relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1 nel testo del Governo:

« Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi ».

(Sono approvati).

Passiamo al terzo ed ultimo comma dell'articolo 1 nel testo del Governo:

« Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata ».

AUDISIO. Gradirei sentire dal rappresentante del Governo se potesse darci non solo delle spiegazioni, ma anche delle assicurazioni sul modo con il quale verranno istituiti questi particolari controlli di cui è menzione nell'ultimo comma dell'articolo 1 per garantire la genuinità dei vini che vengono avviati alla distillazione.

La domanda non è fatta per porre delle difficoltà, ma per poterci rendere edotti dei

mezzi nuovi che gli uffici preposti a questo particolare compito possono avere realizzato in questi ultimi mesi a miglioramento della situazione precedente, perché noi sappiamo che in tutti gli ambienti, specialmente in quelli molto qualificati, non solo si critica vivamente il modo con il quale la legge n. 561 del 31 luglio 1954 non ha trovato applicazione nel nostro paese, ma si parla insistentemente che di recente presso il Ministero dell'agricoltura, nell'ufficio del professore Albertario si è tenuta una riunione *ad hoc* proprio per istituire nuove misure che garantiscano le repressioni delle frodi e delle sofisticazioni precisamente in relazione alla sicurezza della genuinità del vino posto in commercio, ossia al consumo.

Se prendiamo un impegno con questo provvedimento di legge, evidentemente, si vede che il ministero ha ottemperato allo stesso. Quindi, desidererei al riguardo assicurazione dal Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratti di un tema molto ampio.

AUDISIO. Ed allora domando perché è stato inserito tale comma!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono in grado di dire in via strettamente tecnica quali siano i mezzi di analisi, i procedimenti chimici in base ai quali saranno fatti questi controlli. Posso però assicurare (e questa è la ragione per cui fu introdotto quest'ultimo comma nell'articolo 1) che il Ministero dell'agricoltura cerca di stare alla pari o di seguire più da presso possibile la infinita fantasia dei sofisticatori del vino. Naturalmente, questa azione trova dei limiti in questa infinitezza di fantasia. Tutti i procedimenti chimici che si stanno studiando ed altri nuovi, sono tali da far presumere che si faccia un passo avanti e che ci si avvicini alla fantasia dei sofisticatori.

AUDISIO. Io la ringrazio, perché ci dà delle parole di speranza per il futuro. Ed allora mi domando (le pongo in questo momento una questione di tecnica legislativa) come possiamo inserire in una disposizione di legge una misura così chiara e precisa come quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Dopo le dichiarazioni del Governo, pongo il problema da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Si tratta di porre a carico delle amministrazioni interessate (finanze, agricoltura, industria e commercio) dei particolari compiti che naturalmente saranno soddisfatti in relazione alle possibilità tecniche.

AUDISIO. Tenga presente che questo provvedimento quando sarà legge avrà vigore fino al 31 agosto 1959.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I controlli nel commercio ci sono sempre. Ci sono contestazioni che i sofisticatori hanno portato davanti all'autorità giudiziaria. Se lei vuole che non ci si garantisca, non ci garantiamo. La sua osservazione è in un certo senso ironica e non ha valore tecnico.

AUDISIO. Ma noi stiamo introducendo in questa legge una frase pura e semplice.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insomma, si tratta di un impegno di fare quello che si può nei limiti dei mezzi tecnici.

AUDISIO. Per coprirvi le spalle, perché andranno alle distillerie i vini non genuini!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole Audisio ha dei suggerimenti tecnici da dare, li dia e li studieremo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Audisio, può presentare una proposta di soppressione di questo terzo comma. Però quale sarebbe di fronte all'opinione pubblica il giudizio su tale proposta?

AUDISIO. Per questo non la presento!

PRESIDENTE. Mi pare che lo sforzo della pubblica amministrazione di trovare lo strumento per distinguere il vino genuino da quello non genuino, sarebbe misconosciuto dalla Commissione, sopprimendo il comma. Ed allora mi sembra che il paragrafo abbia una sua veste, testimoni l'impegno ed il dovere morale del Governo di ricercare continuamente i mezzi fino a quando la tecnica non darà questi strumenti per distinguere il vino di uva da quello non di uva.

AUDISIO. Non propongo nulla perché sono d'accordo con il suo ragionamento. Tuttavia, siccome il termine è del 31 agosto 1959, mi astengo dalla soppressione di questo comma, perché questo è un piccolo mantello che si mettono i signori del Governo per coprirsi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1.

(E approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 di-

cembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi».

Non essendo stati presentati emendamenti a tale articolo lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 15 giugno 1959 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 370 per ettogrado, franco cantina.

A questo articolo è stato presentato un primo emendamento da parte dell'onorevole Natali, inteso a sostituire le parole: « entro il 15 giugno 1959 » con le altre: « entro il 1° agosto 1959 ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetterei di suggerire il 31 luglio.

PRESIDENTE. I colleghi Audisio, Calasso, Faletta e Raffaelli hanno proposto la data del 31 luglio 1959.

Gli onorevoli Angelino e Albertini propongono la data del 15 agosto. Quindi, questo è l'emendamento più lontano. L'onorevole Servello propone pure la data del 15 agosto.

Infine, l'onorevole Daniele propone di sostituire alla data del 15 giugno la data del 31 luglio, ma propone anche una modifica di altro genere.

L'onorevole Daniele propone, infatti, di sostituire le parole « viticoltori produttori » con l'altra: « produttori ».

DANIELE. Io ho già illustrato il motivo dell'emendamento. Vi sono casi in cui i produttori comprano uve oltre a produrre il vino. Sono sempre dei produttori di vino. Mi rendo conto che questo può aprire la strada ai sofisticatori, ma purtroppo le vie di coloro che lavorano disonestamente sono tante e quindi anche lasciando la parola « viticoltori » ci possono essere viticoltori che si prestano al gioco di sofisticare il vino.

I controlli possono essere tanti anche dal punto di vista fiscale. Si possono controllare

i registri, perché i produttori di vino devono denunciare i prodotti vendemmiati e la compera delle uve e quindi non possono immettere sul mercato vino sofisticato.

Il motivo dell'emendamento è quello di salvaguardare alcune regioni dove la crisi si è manifestata in maniera più forte. Io mi preoccupo delle possibili sofisticazioni. La mia è una zona di vini da taglio e sono proprio i vini da taglio quelli che vengono sofisticati!

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Audisio, Calasso, Faletta, e Raffaelli hanno proposto di modificare, nell'articolo 3, il prezzo, portandolo da lire 370 a lire 450 per ettogrado.

AUDISIO. Al nostro emendamento siamo stati indotti proprio dallo spirito del disegno di legge, che vuole andare incontro ai piccoli produttori, sollevando le loro condizioni economiche, soprattutto in considerazione che la caduta dei prezzi del vino sul mercato si è già manifestata in modo preoccupante.

La cifra da noi proposta è stata attentamente studiata, per evitare che il beneficio vada interamente ai distillatori, mentre i viticoltori — che sono coloro i quali hanno sempre sofferto le conseguenze della crisi del vino — finirebbero per avere una decurtazione notevole. E questa mia affermazione è la conseguenza di un esame della situazione reale, del resto a tutti nota. E la realtà è che il contadino non riesce mai ad avere il prezzo stabilito dalla legge per il vino acescente o leggermente adulterato consegnato ai distillatori. Noi sappiamo che costoro, sottomano, non danno mai il minimo stabilito.

Questa situazione, naturalmente, riguarda anche le cantine sociali, poiché anch'esse hanno in genere giacenze invendute in una misura che varia dal 25 al 40 per cento; anch'esse devono sottostare al laccio che i distillatori tendono per ricavare il massimo profitto dalle loro operazioni.

ANGELINO PAOLO. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Audisio di agire sul mercato, ma bisogna anche domandarsi se poi l'aumento da lui proposto non finirà per ripercuotersi proprio sui contadini, perché i distillatori non accetteranno quelle condizioni. Verificandosi questa ipotesi, avremo influito dannosamente sulla nuova produzione e temo francamente che, nel tentativo di fare del bene ai contadini, non li avremo alleggeriti nemmeno del vino acescente.

Pertanto, pur apprezzando il fine dell'emendamento, sarei del parere di non accoglierlo, per il timore che esso potrebbe raggiungere l'effetto contrario.

III. LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

PRÉSIDENTE. L'onorevole Servello ha fatto pervenire un emendamento che è a mezza strada tra il testo del disegno di legge e l'emendamento Audisio. L'onorevole Servello infatti propone di portare il prezzo a 390 lire per ettogrado.

NATALI, Relatore. Per quanto riguarda lo spostamento del termine, originariamente previsto al 15 giugno 1959, non ho preferenze di sorta. Per me va bene il 31 luglio, come va bene il 15 agosto. Possiamo fissarlo al 31 luglio, come atto di buona volontà da parte nostra è di fede che il provvedimento sia rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Audisio e l'emendamento subordinato Servello, faccio miei i motivi di perplessità dell'onorevole Angelino. È chiaro che se alziamo il prezzo, difficilmente raggiungeremo lo scopo che perseguiamo.

Dobbiamo tener presente quanto è avvenuto in passato. Tutti ricorderete che col decreto-legge del marzo 1957 fu stabilito un *plafond* di 2 milioni di ettolitri, ma il totale avviato alla distillazione ha raggiunto appena i 980 mila ettolitri. Col decreto-legge del settembre 1957 sono stati avviati alla distillazione soltanto 275 mila ettolitri...

BIMA, Allora la situazione prospettata non rispondeva al vero?

NATALI, Relatore. Bisogna tener presente che questi provvedimenti hanno una grande funzione psicologica, perché servono a mettere in movimento tutto il mercato. Ma la difficoltà consiste nel trovare il punto di equilibrio, rotto il quale la funzione psicologica non è più efficace — i distillatori trovando troppo elevato il prezzo — e si arriverebbe alla conclusione opposta a quella auspicata dall'onorevole Audisio.

Io non contesto all'onorevole Audisio che si siano verificati gli episodi da lui accennati cioè di pagamento del vino a prezzo inferiore a quello stabilito; aggiungo che anche a me è pervenuta una lettera in cui mi si dice che già le distillerie starebbero perfezionando contratti a prezzi inferiori, ma noi dobbiamo rimetterci alla vigilanza che potrà essere effettuata, pur convinti che il problema rimane nelle cifre che ho citate poc'anzi.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata circa la formulazione dell'articolo 3, debbo rilevare che è sancita la condizione dell'acquisto entro il 31 luglio per aver diritto all'abbuono, ma non si parla del ritiro, che è invece previsto implicitamente nell'articolo 1.

AUDISIO. Il contratto avviene entro quella data, e fin qui siamo d'accordo, ma è il ritiro del vino che non si verifica, per cui rimane in giacenza...

NATALI, Relatore. Questa osservazione avrebbe un senso se la logica conseguenza fosse che, per spuntare un prezzo inferiore, si acquistasse il prodotto e poi lo si tenesse a giacere in quegli stessi recipienti che servono immediatamente; per cui pur di sollecitare l'estrazione del prodotto stesso, il produttore dovrebbe sottostare al cosiddetto sottomano. Io, invece, volevo dire che nell'articolo 3 non è prevista la data del ritiro, perché il termine stesso è previsto nell'articolo 1. Per ottenere l'abbuono vi sono due condizioni: l'acquisto entro un determinato tempo e la lavorazione entro un tempo anch'esso determinato.

Per quanto riguarda l'emendamento Daniele, devo sinceramente dire che sono molto perplesso, perché temo che apriremmo una porta attraverso la quale sarebbe difficile controllare i prodotti che effettivamente andrebbero alla distillazione.

Per concludere, quindi, non sono contrario a spostare la data al 31 luglio 1959; sono contrario, invece, ad ogni variazione di prezzo, così come sono contrario all'emendamento Daniele.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda la data, il Governo è d'accordo con quella prescelta dal relatore: il 31 luglio.

Per le argomentazioni addotte dal relatore, il Governo è contrario agli altri emendamenti proposti, perché essi frusterebbero lo scopo della legge.

È vero che nell'Italia settentrionale esistono molte cantine sociali, mentre nel meridione il sentimento cooperativistico è assai più limitato; ma questa legge deve operare in tutto il territorio nazionale, e perciò penso che l'onorevole Daniele potrebbe anche ritirare il suo emendamento...

DANIELE. Non sono molto persuaso, ma non insisto.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda l'emendamento Audisio, debbo dire che esso è un vero siluro con ogiva atomica! Non nego che vi possano essere delle persone che agiscono sottobanco, ma ciò non può costituire un problema da portare sul piano nazionale e indurre ad aumentare il prezzo da 370 a 450 lire, nella speranza che, malgrado le manovre sottobanco, il vino sia pagato almeno 370 lire.

L'emendamento subordinato proposto dall'onorevole Servello, che potrebbe considerarsi

un piccolo siluro, non trova giustificazione, perché il prezzo di 370 lire è stato attentamente studiato dal Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Se gli onorevoli Audisio e Servello insistono, dovrò porre in votazione i loro emendamenti; anche l'onorevole Angelino vorrà dirmi se insiste sul suo emendamento.

NATALI, Relatore. Vorrei pregare l'onorevole Angelino di ritirare il suo emendamento, perché mi pare che il margine di tempo per la lavorazione sia più che sufficiente.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le distillerie, interpellate circa la necessità del limite di tempo, hanno dichiarato che un mese è sufficiente per la lavorazione del quantitativo che si prevede potrà affluire.

ANGELINO. PAOLO. Desidero esporre la mia opinione.

Se poniamo un termine troppo ravvicinato per l'acquisto e se, effettivamente, vi sono molti che hanno intenzione di offrire il vino per la distillazione, questi devono soggiacere a quelle pressioni al ribasso che avvengono sottobanco, naturalmente. Per cui, dicevo, anche negli ultimi 15 giorni, dal 15 agosto al 30 agosto, vi è la possibilità di distillare un determinato quantitativo di vino, senza porre dei termini così pressanti.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Io mi rimetto alla Commissione.

NATALI, Relatore. Aderisco alle considerazioni dell'onorevole Angelino. Credo sia meglio stabilire la data del 15 agosto.

AUDISIO. In questo caso, onorevole Natali, bisognerebbe spostare la data del 31 agosto.

NATALI, Relatore. Abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Faccio presente che il relatore ed il Governo si rimettono, circa la data del 15 agosto o del 31 luglio, alla decisione della Commissione.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con preferenza, tendenzialmente, per il 31 luglio.

AUDISIO. Noi siamo obbligati a votare contro per le ragioni già dette, cioè non comprendiamo la ragione di questa data.

PRESIDENTE. Siccome nell'ordine mi sono stati presentati prima l'emendamento Servello e poi quello Angelino, essi diventano un emendamento unificato, cioè recherà due firme.

Pongo in votazione questo emendamento unificato inteso a sostituire al 15 giugno la data del 15 agosto.

(Non è approvato).

Allora pongo in votazione l'emendamento Audisio, Calasso, Faletta e Raffaelli che porta la data al 31 luglio. La prima parte dell'emendamento Daniele è dello stesso tenore e quindi si intende unificato.

(È approvato).

Segue ora l'altro emendamento dell'onorevole Daniele inteso a sopprimere la parola « viticoltori ».

DANIELE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane allora l'emendamento Audisio ed altri inteso a portare il prezzo per ettogrammo da 370 lire a 450 lire. Se non fosse accolto, metterei in votazione l'emendamento Servello.

AUDISIO. Signor Presidente, a parte il linguaggio di carattere bellico adoperato dal rappresentante del Governo per definire il mio emendamento, potrei dimostrare, a parole, evidentemente, non a fatti perché non ne abbiamo, che le sue argomentazioni non sono pertinenti.

Non è vero che, elevando il prezzo, sabotiamo la legge o ne impediamo la sua applicazione.

Poco fa abbiamo avuto delle notizie (e lei, onorevole Sottosegretario le ha più dettagliate di noi) circa il quantitativo di vino andato alla distillazione e certamente questo fatto non si deve imputare al prezzo basso. I nostri produttori (lei che è di una zona vitivinicola lo sa) non hanno mai potuto mandare il vino alla distillazione perché economicamente quel prezzo non conviene. Lei lo sa quanto me e se noi non diamo un incentivo maggiore, faremo un provvedimento che anch'esso non raggiungerà gli obiettivi che sono nelle premesse ed i nostri viticoltori praticamente continueranno a pensare che le leggi che noi facciamo vanno a vantaggio soltanto di alcune determinate categorie economiche.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. I viticoltori pensano in una maniera diversa da come pensa lei!

AUDISIO. Non sono stato smentito dai viticoltori che partecipano alle sue riunioni. Mi domando, quindi, perché non volete operare un ritocco sul prezzo. È troppo 450 lire, ossia 80 lire in più? Facciamo allora 400, facciamo cioè un qualcosa che sia la dimostrazione che in sede di discussione del provvedimento ci siamo preoccupati della situazione dei produttori, nel senso non solo di mandare il vino alla distillazione, ma anche di mandarlo nelle migliori condizioni possibili. In questo caso daremmo la dimostrazione che lo spirito della legge risponde allo scopo che vogliamo rag-

giungere. Che cosa vuole che siano 10 lire nei confronti del precedente provvedimento, quando il costo della vita è aumentato? Diamo la dimostrazione concreta del nostro interessamento portando il prezzo a 400 lire, se non volete accettare la nostra proposta di 450 lire.

PRESIDENTE. In questo momento mi perviene un emendamento Raffaelli-Audisio inteso a portare il prezzo a 400 lire per ettogrado.

AUDISIO. Ritiriamo il primo emendamento e proponiamo quest'altro inteso a portare il prezzo a 400 lire per ettogrado.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario anche a questo.

NATALI, Relatore. È chiaro che questo prezzo base è stato fissato dal Ministero dell'agricoltura in relazione ad una situazione generale sulla quale non so se noi possiamo intervenire alterando i termini della questione. Anche se potessimo intervenire, però non so con quale cognizione di causa interverremmo. Ecco perché avevo espresso precedentemente il mio parere contrario ad ogni alterazione di questo prezzo, che è la risultante di una visione completa che possiamo anche non avere. Noi od ognuno di noi può avere soltanto la visione delle sue zone. Ecco perché avevo detto e ancora ripeto che ho il fondato timore che alterando questi termini la legge non raggiunga i suoi scopi!

RAFFAELLI. Sono andato in questo momento nella Commissione Agricoltura e mi è stato sollecitato che la nostra Commissione approvi entro oggi questo provvedimento. Ho fatto presente a taluni colleghi che si sarebbe proposta la modifica del prezzo e della decorrenza e devo dire, onorevole relatore, che non ho trovato alcuna obiezione. Ho perciò motivo di ritenere che il Ministero dell'agricoltura non avrà niente da obiettare alle modifiche da noi proposte e che si condensano nel portare a 400 lire il prezzo per ettogrado.

PRESIDENTE. Non possiamo considerare i colloqui da lei avuti con alcuni colleghi della Commissione agricoltura come adesione della Commissione agricoltura!

RAFFAELLI. Ho detto: ho motivo di ritenere. Si tratta di un parere personale!

ANGELINO PAOLO. Mentre dichiaro che non potremmo votare per le 370 lire, faccio presente che le 30 lire di aumento le possiamo votare certi che la domanda e l'offerta faranno ugualmente il loro giuoco.

NATALI, Relatore. Il problema è questo: noi abbiamo avuto nell'interessezza del testo di questo provvedimento un parere favorevole

della Commissione di agricoltura, perché è chiaro che quando una Commissione non esprime un parere, si presuppone che sia favorevole. Questo provvedimento viene a noi, in quanto Commissione finanze e tesoro, perché prevede alcune facilitazioni di ordine fiscale. Ma vi è indubbiamente una parte di questo provvedimento sulla quale è da ritenersi che la Commissione di agricoltura non abbia fatto obiezioni perché riteneva che i termini del provvedimento medesimo fossero dei termini che rispondevano alla realtà economica e legislativa di competenza della Commissione di agricoltura stessa. È chiaro che quando andiamo a mutare non un qualcosa che abbia riferimento a interventi di carattere fiscale, ma a situazioni economiche sulle quali e per le quali era stata investita per il parere la Commissione di agricoltura, il relatore sente il dovere di prospettare alla Commissione la necessità che sulla possibilità di un emendamento di questo genere venga sentito il parere della Commissione di agricoltura.

RAFFAELLI. Questo è un siluro!

AUDISIO. Una bomba atomica, secondo il linguaggio del rappresentante del Governo!

PRESIDENTE. Devo distinguere fra regolamento ed opportunità. La Commissione di agricoltura ha espresso il suo parere, noi lo abbiamo accolto. Il parere è un parere di adesione generica. In tesi di principio io credo che la Commissione finanze e tesoro possa introdurre le modifiche che ritiene opportune. Questo in linea di diritto. Vi sono però delle ragioni di opportunità. Perché si sente il parere di una Commissione? Perché il provvedimento, pur riguardando nel merito provvidenze straordinarie che riducono il diritto ad esigere l'imposta di fabbricazione per la distillazione dei vini, nella sostanza si tratta di un provvedimento che coinvolge un aspetto di politica agraria.

Per queste ragioni di opportunità, io non potrei essere insensibile al richiamo che fra l'altro viene dal relatore, il quale ha esposto le ragioni del provvedimento sulla base del consenso della Commissione di agricoltura. Mi sembra, di fronte ad una richiesta di questo genere, che sia nel diritto del relatore il chiedere che venga nuovamente sentita la Commissione agricoltura. Questo, ripeto, proprio per ragioni di opportunità, che nella fattispecie hanno il loro valore.

Devo dire, però, che questo è un provvedimento di notevole urgenza. Sollecitazioni intese a mettere in discussione questo provvedimento ne ho avute da diverse parti, vorrei dire da tutti i lati politici della Commis-

sione. Abbiamo già un termine, quello del 31 agosto, che non è più modificabile perché abbiamo già deliberato in merito all'articolo 1. Abbiamo deliberato anche in ordine al termine del 31 luglio. E bensì vero che domani mattina e dopodomani mattina terremo seduta, ma non so quando si riunirà la Commissione agricoltura. Lascio alla Commissione di valutare queste considerazioni. Ripeto, intanto, che non potrei sottrarmi a queste regole di opportunità di sentire cioè il parere della Commissione di agricoltura su questo importante emendamento che viene proposto.

RAFFAELLI. Due osservazioni. La prima è questa: noi abbiamo già votato, respingendo l'emendamento Audisio di 450 lire.

PRESIDENTE. Non è stato votato.

RAFFAELLI. Abbiamo discusso senza che sorgesse la questione regolamentare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pareva che lo si ritirasse.

RAFFAELLI. Seconda osservazione: noi abbiamo un parere della Commissione di agricoltura nelle forme che ci ha annunciato il Presidente. Cioè, la Commissione non si è pronunciata lasciando intendere che aderisce al provvedimento. Secondo me, questa adesione...

PRESIDENTE. Devo aggiungere che poi è venuto da me il Presidente della Commissione di agricoltura comunicandomi l'adesione della Commissione stessa.

RAFFAELLI. Sono andato io presso la Commissione e sono stato pregato di riferire rapidamente alla Commissione finanze e tesoro che la mancanza di un parere in maniera esplicita aveva questo significato di adesione.

Si tratta di un parere vincolante su quel testo o di un parere favorevole allo spirito del disegno di legge? Secondo me si tratta di un parere il più largo possibile, senza pronunciamento, tanto è vero che abbiamo modificato il termine e nessuno si è preoccupato di dire: che cosa dirà la Commissione di agricoltura se modifichiamo il termine?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di cosa diversa.

RAFFAELLI. La questione è diversa, suggerisce l'onorevole Sottosegretario, ma nella sostanza a me sembra scorgere agevolmente che la Commissione di agricoltura se aveva bisogno di mettere il suo accento vincolativo in una questione che sembra di suo merito (il prezzo del vino); lo avrebbe detto, non avrebbe preso la strada del parere più lato, del parere favorevole più generale.

Ci troviamo di fronte a questo parere e perciò credo che alla nostra Commissione addi-

rittura confluisca anche quella parte di merito che sarebbe appartenuta alla Commissione di agricoltura, la quale, avendoci rinunciato, l'ha rimessa completamente a questa Commissione che in questo momento delibera in sede legislativa. Guai a noi se così non fosse.

Torno a dire che la questione sollevata dall'onorevole Natali non esiste e mi pare che sia superata dal modo stesso con cui la Commissione di agricoltura ha rinunciato alla sua facoltà di dare il parere, dandone implicitamente uno lato. D'altra parte, la Commissione di agricoltura raccomanda di approvare il provvedimento questa mattina.

NATALI, *Relatore*. Così come è nel testo del Governo!

RAFFAELLI. Lo stesso Ministro dell'agricoltura ha espresso uguale raccomandazione, senza fare riferimento al testo.

Ho fatto presente che avremmo chiesto la modifica della decorrenza e del prezzo e nessuna obiezione è stata fatta. Quindi, ci troviamo nella piena sovranità di poter decidere sul provvedimento confortati del parere della Commissione di agricoltura, che è il parere più vasto e più generale, non ancorato a nessuna precisazione del testo.

Perciò, bisogna votare sull'emendamento proposto inteso a portare il prezzo a 400 lire.

ANGELINO PAOLO. Vorrei pregare l'onorevole Natali, con il quale questa mattina, per combinazione, abbiamo trovato punti di accordo, di ritirare la sua richiesta, proprio basandosi su un fatto preciso. Pensi che dalle 37 alle 40 lire al litro, corrono soltanto 3 lire. Sul prezzo dello spirito di vino andiamo a 30 lire al litro. Non è grande differenza che possa frenare la distillazione.

Poi vi è un'altra ragione: abbiamo fretta di approvare questo provvedimento. È perfettamente inutile perdere del tempo. Ne abbiamo perso anche troppo. E ciò ha influito negativamente sul mercato del vino.

Perciò vorrei pregare l'onorevole Natali di trovare un accordo con tutta la Commissione affinché possa essere varato il provvedimento in discussione.

NATALI, *Relatore*. Poiché sono chiamato in causa, voglio innanzitutto far presente al collega Raffaelli che non ho mosso questioni perché fino al momento in cui un emendamento non viene posto in votazione c'è sempre la possibilità da parte del presentatore di ritirarlo. E vorrei far presente anche al collega Raffaelli che la sua argomentazione sull'atteggiamento della Commissione per l'Agricoltura si ritorce a suo danno, perché se la Commissione dell'Agricoltura avesse ri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

tenuto che in relazione alle esigenze dei produttori si dovesse modificare il prezzo non avrebbe dato un parere puro e semplice, ma avrebbe fatto la raccomandazione, come è nei suoi compiti istituzionali, di modificare il prezzo. Tutto ciò premesso, e soprattutto per la preoccupazione che alterando questi termini il provvedimento non possa raggiungere le finalità che ci proponiamo, io non ho niente in contrario a ritirare quella mia obiezione, purché si trovi di comune accordo una misura che non alteri eccessivamente i termini della questione. Così facendo io non mi contraddico. Ritengo possibile a un certo punto di superare la difficoltà se la differenza non è eccessiva.

AUDISIO. Lei in questo caso si dimostra obbiettivo poiché, essendo stato ritirato l'emendamento relativo alle 450 lire, la questione è già risolta. Non discutiamone più.

NATALI, *Relatore*. Ripeto che personalmente non ho niente in contrario a ritirare la mia obiezione.

PRESIDENTE. Vi sono allora due emendamenti: quello Raffaelli-Audisio per portare il prezzo a 400 lire, e quello Servello per portarlo a 390 lire. Vorrei allora sentire concretamente il parere del relatore su quale dei due emendamenti si riporti.

NATALI, *Relatore*. Vorrei invitare i colleghi Audisio e Servello a fare un unico emendamento a 390 lire, che è quello che meno si discosta dal termine di relazione.

PRESIDENTE. Questo emendamento verrebbe accettato anche dal Relatore. Allora pongo in votazione l'emendamento unico che aumenta il prezzo da lire 370 a lire 390.

RAFFAELLI. Insisterei su 400 lire.

NATALI, *Relatore*. Ho dato anche una ragione alla cifra di 390, e cioè l'opportunità di discostarsi il meno possibile dal termine fissato dall'Agricoltura.

RAFFAELLI. Se non ci fosse stato l'emendamento dell'onorevole Servello, lei che opinione avrebbe espresso?

NATALI, *Relatore*. Avrei trovato un'altra cifra. Vorrei chiarire che ho ritirato la mia obiezione purché si trovi un punto di incontro che dovrebbe essere a lire 390. Nel caso si mantenga la richiesta di 400 io mantengo la mia tesi rivolta a chiedere il parere alla Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché il collega Raffaelli insiste, metto in votazione l'emendamento relativo alla cifra di 400.

(*Non è approvato*).

Metto allora in votazione l'emendamento Servello che sostituisce alle lire 370 le lire 390,

emendamento accolto anche dall'onorevole relatore e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 che risulta così modificato:

« L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettolitro, franco cantina ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 4 e 5 del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

(*È approvato*).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto devo fare una dichiarazione in qualità di Presidente della Commissione Finanze e Tesoro. Loro sanno che si è già riunita due volte una Commissione extra-regolamentare, che è stata denominata Commissione interpretativa dell'articolo 81 della Costituzione, della quale Commissione fanno parte i Presidenti della Commissione del Bilancio, delle Finanze e Tesoro della Camera, il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Ministro del Tesoro, il Ministro del Bilancio, gli ex Ministri del Bilancio e il Presidente della Corte dei Conti, oltre al Ragioniere Generale dello Stato. Si discute se qualsiasi riduzione di entrata sia da parificare al comma quarto dell'articolo 81, il quale stabilisce che qualsiasi nuova spesa o aumento di spesa debba indicare i mezzi per farvi fronte. Non so quali consensi in Parlamento troverà poi il parere che questa Commissione esprimerà; devo dire che, fatta eccezione di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

una sola voce, si ritiene — questa è la conclusione provvisoria di questa Commissione riunita — che pur non essendo la cosa contemplata dalla lettera dell'articolo 81, lo spirito vuole che si parifichino agli aumenti di spesa o a nuove o maggiori spese, le riduzioni strutturali di entrata. Voglio dire questo non perché intenda fermare la procedura della legge in questo punto, ma perché intendo precisare che la delibera che adesso sarà adottata in favore di questa legge non dovrebbe creare un precedente che ostacoli quella che domani potrà essere la decisione che quella commissione adotterà anche per voce del vostro presidente.

L'onorevole Faletra chiede la parola. Ne ha facoltà.

FALETRA. Vorrei dirle questo, signor Presidente: la Commissione cui Ella si è riferita è stata costituita, credo, d'accordo fra i due Presidenti dei due rami del Parlamento. Però il parere di questa Commissione non è assolutamente vincolante, e non può essere vincolante appunto per il modo in cui questa Commissione è stata costituita. I casi infatti sono due: o è una Commissione che rappresenta tutto il Parlamento, e quindi anche le minoranze, e allora questa Commissione potrebbe anche rappresentare un certo vincolo. O invece questa Commissione praticamente esprime solo il parere di una maggioranza, maggioranza di governo o comunque di ex appartenenti al Governo, e in questo caso non può essere vincolante. Le dico questo perché vorrei che la Commissione di cui parliamo, nel prosieguo dei suoi lavori, tenesse presente questa nostra considerazione. Come Ella sa, io avevo proposto che si formasse una Commissione più larga, a cui partecipassero anche i rappresentanti delle minoranze, cioè che si facesse una commissione bilancio e composta dagli uffici di Presidenza delle Commissioni finanze e tesoro. Devo darle atto che lei personalmente ha tenuto questo criterio ed ha invitato me a rappresentarla nella Commissione. È stata una sua sensibilità, ma non significa che nella Commissione sia rappresentata la minoranza.

PRESIDENTE. Sono pienamente d'accordo. Si tratta di una Commissione extra regolamentare e ho detto prima che non si sa ancora quale forma di espressione troveranno presso il Parlamento i pareri che tale Commissione adotterà. Ma ripeto quello che prima ho detto e cioè che noi oggi, deliberando su questo provvedimento, non saremmo nell'armonia dello spirito che è nato da quella discussione. Ma colgo l'occasione per dire al collega Faletra che alla prossima riunione di quella

Commissione, farò presente che in Commissione finanze e tesoro è stata esplicitamente sollevata la questione della natura rappresentativa di quella Commissione, che, in fondo, deve ritenersi una Commissione di studio.

FALETRA. Onorevole Presidente, la ringrazio; ma sarebbe migliore soluzione se potissimo esaminare la questione insieme.

ANGELINO PAOLO. La Commissione come è stata nominata non può essere che una commissione di studi. Ma se si vuole arrivare a qualcosa di concreto, bisogna modificare la composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Ripeto comunque che quando i lavori saranno terminati, io riterò mio dovere riferire ampiamente alla Commissione finanze e tesoro. D'altra parte ho visto che si è suggerito di dare un resoconto a stampa delle discussioni. Non appena questo sarà pronto, mi farò premura di far sì che venga comunicato ad ogni componente della nostra commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (1200)

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Andò, Angelino Paolo, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Daniele, Faletra, Grilli Giovanni, Giglia, Longoni, Malfatti, Mariani, Martinelli, Milterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Natali, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Pieraccini, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Servello, Tantaio, Trebbi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI